

Special Assist

Fiscal
Assist
2020



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

SPECIAL ASSIST COVID-19

I BONUS AI LAVORATORI AUTONOMI E IL CREDITO D'IMPOSTA PER L'AFFITTO DEI NEGOZI DEL D.L. N. 18/2020 "CURA ITALIA"

BONUS LAVORATORI

Bonus spettante a taluni lavoratori autonomi iscritti all'INPS

La norma prevede il sostegno per determinate categorie di lavoratori che, a causa del Coronavirus, hanno subito un danno economico per non aver potuto proseguire il proprio lavoro.

Art. 27 – 28 – 29 –
30 – 38
D.L. n. 18 del
17/3/20

Oltra alla norma si forniscono anche altre informazioni non riferite alla norma ma comunque attinenti all'argomento.

Importo - il bonus di € 600 è riferibile al mese di marzo 2020, ma potrebbe essere esteso anche al mese di aprile.

Tassazione - il bonus non concorre a formare il reddito del percettore.

Soggetti che hanno diritto al bonus - Si tratta dei:

- **Professionisti titolari di partita Iva** (compresi partecipanti ad associazioni professionali o società semplici) e lavoratori titolari di un contratto di **collaborazione coordinate e continuativa**, attivi data del 23/2/20, iscritti alla gestione separata INPS (Legge n. 335/1995), non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati (art. 27); **I collaboratori sportivi ricorrendone i presupposti possono accedere ai fondi Sport e salute Spa.**
- **Artigiani e commercianti** iscritti all'INPS commercianti/artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, non iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria e non pensionati (art. 28); possono beneficiare della misura a sostegno del reddito anche le attività identificate come essenziali nel DPCM del 11/3/20, come: le farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, edicole, ecc.; **in considerazione del tenore letterale della norma il bonus compete anche ai soci di società di persone e di S.r.l iscritti all'INPS. Nelle FAC del MEF è precisato che il bonus compete anche agli agenti e rappresentanti di commercio.**
- **Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo** e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1/1/19 e il 17/3/20, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17/3/20 (art. 29);
- **Lavoratori a tempo determinato del settore agricolo** che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di lavoro agricolo e che non siano pensionati (art. 30);
- Lavoratori iscritti al Fondo Pensione **Lavoratori dello spettacolo** che possano vantare almeno 30 giorni di contributi nell'anno 2019, dal qual derivi un reddito non superiore a € 50.000, che non siano dipendenti o pensionati (art. 38). **L'IMAIE ha previsto specifici stanziamenti agli artisti che hanno sospeso la propria attività (si privilegiano artisti con reddito 2018 inferiore a 35.000 e con figli a carico)**

Come fare per avere il bonus - per richiedere il bonus (somma di denaro) occorre utilizzare il proprio **PIN Inps**. Per ottenerlo occorre collegarsi a <https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp> e cliccare sull'apposito tasto blu 'Richiedi PIN', tenendo presente che, per la richiesta, sono necessari il codice fiscale e l'indicazione di residenza in Italia o all'estero (dopo di che occorre inserire i dati anagrafici, di residenza ed i recapiti personali). L'INPS con il Messaggio n. 1381 del 26/3/20, ha fornito le istruzioni per come ottenere il PIN in modalità semplificata.

Special Assist

<p>Bonus liberi professionisti con cassa di previdenza</p> <p>Il decreto stabilisce che il bonus di € 600 per il mese di marzo 2020, sarà riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro; • ai lavoratori che, sempre nell'anno di imposta 2018, abbiano percepito un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro e che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, sempre a causa del Covid-19. <p>Il bonus non è soggetto a tassazione.</p> <p>Precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reddito dichiarato: si considerano anche le locazioni da cedolare secca; • Cessazione dell'attività: deve essere avvenuta nel periodo 23/2 – 31/3/20 • Riduzione o sospensione dell'attività: riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. <p>Condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il professionista per l'anno 2019 deve avere versato i contributi alla propria Cassa professionale (la cassa effettuerà le relative verifiche) • Il bonus non è cumulabile con il reddito di cittadinanza o con altre indennità previste dalla normativa sul Coronavirus • Il professionista non deve essere titolare di pensione <p>Le domande</p> <p>Possono essere presentate dai professionisti presso gli enti di previdenza ai quali sono iscritti a partire dal 1/4/20. Ogni ente predisporrà la propria modulistica. La domanda può essere presentata fino al 30/4/20. Le Casse devono comunicare al ministero l'erogazione del bonus in modo che il Ministero possa comunicare loro l'esaurimento dei fondi. Si prospetta, dunque, un click day per il 1° aprile. Ne consegue che è bene affrettarsi.</p>	<p style="text-align: center;">Decreto interministeriale 29/03/20 (in corso di pubblicazione sulla G.U.)</p>
CREDITO D'IMPOSTA PER L'AFFITTO DEI NEGOZI	
<p>Bonus locazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beneficiari - I soggetti imprenditori (individuali e societari). • Importo del bonus - credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020 • Tipologia di immobile: immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). • Soggetti esclusi- Il credito d'imposta non compete per le attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11/3/20 (si tratta delle numerose attività per le quali è consentita la prosecuzione dell'attività: farmacie, generi alimentari, etc.). Inoltre, non compete ai professionisti anche se svolgono la loro attività in un immobile categoria C1 • Utilizzo - esclusivamente, in compensazione in F24. Codice tributo "6914" - "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18" (Risoluzione 20/3/20, n. 13) quale "anno di riferimento" va riportato l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta (2020). • Decorrenza utilizzo – 25/3/20 • Tassazione - Non concorre a formare il reddito del percettore 	<p style="text-align: center;">Art. 65 D.L. n. 18 del 17/3/20</p>

Special Assist

- **Precisazioni** - Il credito d'imposta, spetta anche ai soggetti (conduttori) che non hanno pagato il canone di locazione al proprietario dell'immobile (locatore).

Criticità evidenziate - è stata richiesta l'estensione del bonus a tutti i canoni di locazione di qualsivoglia categoria catastale riferiti ad attività che sono state costrette alla chiusura in base alle disposizioni governative. È stata chiesta l'estensione anche alle attività obbligate alla chiusura che sono svolte all'interno di immobili in affitto d'azienda.